

Titolo

Corte federale d'appello - costituzione in giudizio - termine ex art. 103, comma 1 CGS – costituzione in giudizio e partecipazione all'udienza di trattazione del reclamo

Descrizione

L'art. 103 CGS - secondo cui fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti – deve essere inteso nel senso secondo cui lo spirare del termine ivi previsto cristallizza l'oggetto del contendere, fissando definitivamente il *petitum* e la *causa petendi* e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l'ammissione. La scadenza di detto termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio della parte che intende meramente difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell'udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno essere peraltro svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 59/CFA/2021-2022/B

Presidente

Torsello

Relatore

Varrone

Riferimenti normativi

art. 103 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0059 CFA del 17 gennaio 2022 (Sig. Filippo Di Antonio)